

finanziatore ed Ente mutuatario, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, lo Ente mutuatario restava sempre l'unico proprietario degli alloggi costruiti, poiché, anche nel secondo caso, il trasferimento della proprietà all'assegnatario avveniva con il pagamento della ultima rata di prezzo, coincidente normalmente con il pagamento dell'ultima rata di ammortamento.

Sulla G.U. n. 14 del 19.1.1959 è stato ora pubblicato il D.P. 17 gennaio 1959, n. 2, contenente norme modificative del citato G.U., per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi costruiti e da costruirsi con il concorso oppure con il contributo dello Stato.

Le norme del citato D.P. interessano l'I.R.C.A. sotto il duplice aspetto:

1°) - dei mutui ipotecari già concessi e di quelli che potranno essere concessi in seguito;

2°) - del regolamento dei rapporti con gli assegnatari degli alloggi costruiti e da costruirsi per i dipendenti